



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

ALL'ORGANIZZAZIONE SINDACALE
FP CGIL VV.F.

OGGETTO: Chiarimenti sulla circolare n. 20590 del 24.09.2024, esplicativa Art. 6 DPR N°228 del 1° dicembre 2023, sul tema della salvaguardia delle indennità specialistiche.

Si fa seguito alla nota dello scrivente Ufficio del 25 settembre u.s., relativa alla circolare di cui all'oggetto, emanata in data 24.09.2024 dall'Ufficio del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco in tema di salvaguardia delle indennità specialistiche (c.d. trascinamento) di cui all'articolo 6 del d.P.R. n. 228/2023, e al riguardo si segnala quanto, più di recente, ha reso noto sull'argomento la Direzione Centrale per la Programmazione e gli Affari Economici e Finanziari.

In merito alla decorrenza dell'istituto del trascinamento, ha confermato che, sia per le indennità fondamentali (aeronavigazione, volo, elisoccorso, navigazione ed immersione), che per quelle supplementari (operativa di soccorso pubblico aereo, istruzionale, operativa di soccorso pubblico nautico e subacqueo), è stabilita al 1° gennaio 2023, ovvero ai casi rilevanti ai fini della spettanza del beneficio (sia temporaneo che definitivo) verificatisi a decorrere dalla predetta data.

Ha precisato che ciò non esclude, ovviamente, come chiarito nella circolare in questione, che, per entrambe le categorie di indennità, la determinazione della misura del trascinamento avvenga sulla base del complessivo numero di anni e mesi di servizio specialistico svolto dal dipendente con percezione delle relative indennità (fino al massimo dei 20 anni).

Ha evidenziato che, tuttavia, mentre per il trascinamento delle c.d. indennità fondamentali il relativo conteggio riguarderà l'intero periodo pregresso del dipendente interessato (in quanto tali indennità preesistevano al d.P.R. n. 228 del 2023), la determinazione del trascinamento delle c.d. indennità supplementari non potrà che prendere avvio dall'anno 2023, ossia l'anno di istituzione di tali indennità e di percezione delle medesime da parte del personale specialista.

Per quanto riguarda, in particolare, l'indennità di volo per elisoccorso, la suddetta Direzione ritiene che il pregresso periodo computabile possa utilmente decorrere dall'anno 2018, prima annualità in cui è stato riconosciuto al personale elisoccorritore un compenso a titolo di indennità di specialità aeronavigante (accordo integrativo nazionale del 19.01.2024).

Ha richiamato, infine, le ipotesi di ulteriore salvaguardia previste dai commi 7 e 8 dell'articolo 6 del citato d.P.R. n. 228, anch'esse menzionate nella circolare in esame.

IL CAPO DELL'UFFICIO

R. Castrucci